



Comune di Casalpusterlengo

Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DEGLI
APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
AVENTI LA QUALIFICA DI AGENTI DI PUBBLICA
SICUREZZA**

APPROVATO CON C.C. N. 111 DEL 16-12-1998

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI CASALPUSTERLENGO

(LEGGE 7 Marzo 1986, N. 65 - D.M. 4 Marzo 1987, N. 145)

SOMMARIO

CAPO I

GENERALITÀ' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Disposizioni generali.....	1
Art. 2 - Servizi con l'arma in dotazione.....	1
Art. 3 - Tipo delle armi in dotazione.....	1
Art. 4 - Numero delle armi in dotazione.....	1

CAPO II

MODALITÀ' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5 - Modalità di porto dell'arma.....	2
Art. 6 - Assegnazione dell'arma.....	2
Art. 7 - Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.....	2
Art. 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza.....	2
Art. 9 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.....	3

CAPO III

TENUTA IN CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10 - Prelevamento e versamento dell'arma.....	3
Art. 11 - Doveri dell'assegnatario.....	3
Art. 12 - Custodia delle armi.....	4
Art. 13 - Armadi metallici.....	4
Art. 14 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni.....	4
Art. 15 - Sostituzione delle munizioni.....	5
Art. 16 - Controlli e sorveglianza.....	5
Art. 17 - Doveri del consegnatario delle armi.....	5

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 18 - Addestramento al tiro.....	5
Art. 19 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.....	6

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Norme integrative.....	6
----------------------------------	---

CAPO I

GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'Art. 2 del D.M. 4 Marzo 1987 N. 145, l'armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Casalpusterlengo che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, per le finalità di cui alla Legge 7 Marzo 1986, N. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2 SERVIZI CON L'ARMA IN DOTAZIONE

I servizi del Corpo che debbono essere espletati dal personale avente qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con l'arma in dotazione sono quelli riguardanti l'attività della Polizia Locale, urbana e rurale, di Polizia Amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di Polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti. In particolare sono necessariamente espletati con l'arma i servizi esterni di vigilanza nonché i servizi notturni e di pronto intervento.

Il porto dell'arma fuori dal territorio del comune di Casalpusterlengo è consentito, ai sensi dell'art. 4, Legge 07/03/1986 n. 65, per le operazioni esterne di Polizia, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Sono pure prestati con l'arma i servizi in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3, della Legge 07/03/1986 n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

ART. 3 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico di Cal. 9 e 7,65, fabbrica "Beretta", sia per personale maschile che femminile.

ART. 4 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi, di cui all'art. 2, in dotazione al Corpo di P.M. fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Lodi è di 17 di cui:

- a) n. 10 pistole equivalenti al numero degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S.;
- b) n. 7 pistole in dotazione di riserva.

Il numero complessivo delle munizioni, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale è di 546.

Il Sindaco denuncia ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri.

CAPO II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART.5

MODALITÀ' DI PORTO DELL'ARMA

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di cui all'art.1., esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossando l'uniforme e portando l'arma nella fondina esterna , con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura non inserita. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'Art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, N. 65, l'addetto al Corpo di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.

Il Comandante può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART.6

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'arma dotata di un caricatore e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Lodi ed è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco stesso; si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

ART.7

FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che rivestono qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza che collaborano con le forze della Polizia dello Stato, ai sensi dell'art. 3 Legge 07/03/1986, n.65, esplicano il servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto e prestano il loro servizio alle dipendenze del pubblico ufficiale cui sono funzionalmente assegnati.

ART. 8

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune, ai sensi dell'art. 4 Legge 07/03/1986, n.65, dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione. Il porto della stessa è consentito,

agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

ART. 9
SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN
SUPPORTO

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionale o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'Art. 4 della Legge 8 Marzo 1986, N. 65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco comunica al Prefetto di Lodi ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 10
PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'Art. 6, nel registro di cui al successivo Art. 12. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, allorché viene a mancare la qualifica di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Lodi. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al Comando dei C.C. presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo Art. 11.

ART. 11
DOVERI DELL'ASSEGNETARIO

L'addetto al Corpo di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, ai sensi dell'art. 6, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo Art. 18;
- f) fare immediata denuncia al Comando dei Carabinieri, in caso di smarrimento o furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni.

ART. 12 CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati nell'ufficio del Comandante.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante e in caso di sua assenza o di impedimento, dal sub-consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del sindaco.

L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'Art. 20 della Legge 18 Aprile 1975, N. 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

ART. 13 ARMADI METALLICI

Le chiavi di accesso ai locali in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio dal consegnatario delle armi che ne risponde.

Fuori dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comandante, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Sindaco o dell'Assessore delegato, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune. Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Questore di Lodi.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Comandante. Il consegnatario è dotato altresì di registri a pagine numerate, preventivamente vistate dal Comandante per:

- le ispezioni settimanali e mensili
- le riparazioni delle armi
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi

ART. 14 DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

L'accesso nei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Comandante, al consegnatario e sub-consegnatario. L'accesso è altresì consentito dal Comandante tal personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario, sotto sua diretta responsabilità. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni. All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

ART. 15
SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

ART. 16
CONTROLLI E SORVEGLIANZA

I controlli giornalieri dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono effettuati dal consegnatario all'inizio ed alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato nel registro di cui all'Art. 12. Il Sindaco, l'Assessore delegato e il Comandante, dispongono visite periodiche di controllo e di sorveglianza interna.

ART. 17
DOVERI DEL CONSEGNETARIO DELLE ARMI

Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:

- a) la custodia delle armi e la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati di cui all'Art. 11, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Egli collabora con il Comandante per la disciplina delle operazioni relative alle armi, per la organizzazione e le esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

CAPO IV
ADDESTRAMENTO

ART. 18
ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Casalpusterlengo che rivestono la qualifica di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, sezione più vicina , ai sensi dell'Art. 1 della Legge 28.5.1981, N. 286:

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Comandante di disporre la ripetizione

dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Lodi. E' facoltà degli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso, a proprie spese.

ART. 19

PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro, è rilasciata del Questore di Lodi, ai sensi della Legge 18.06.1969, N. 323 ed ha la durata di sei anni. A tal fine il Sindaco trasmette al predetto Questore, l'elenco normativo degli addetti al Corpo di P.M. in possesso della qualità di Agente di P.S., ed annota gli estremi dell'autorizzazione, nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 Marzo 1986, N. 65, del D.M. 4 Marzo 1987, N. 145, della Legge 18.4.1975, N. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, N. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.
